



**PREVENTIVO LEGITTIMITA' PCM, MIN. GIUSTIZIA E MIN. AFFARI ESTERI**

(Controllo Preventivo) Si trasmettono a MINISTERO AFFARI ESTERI UFFICIO LEGISLATI con elenco n. 0035145-03/09/2019-SCCLA-PCGEPRE-P in data 03 settembre 2019, n. 1 provvedimenti.

N. protocollo C.d.C.	Data prot. C.d.C.	N. protocollo provv.	Data prot. provv.	OGGETTO	N. Registrazione	Data Registrazione
34062	12/08/2019	141705	12/08/2019	ESTERI 1202/1651 -Decreto del Ministro 9 agosto 2019, volto a integrare talune disposizioni della direttiva generale adottata con decreto 28 giugno 2019- PEC :legislativo@cert.esteri.it dori.01.matricola@minesteri.it	1-1791	03/09/2019

Si attesta la registrazione

**Il Magistrato istruttore**



1902/1651



## **Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante “Ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante “Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 28 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti al n. 1535 del 22 luglio 2019, recante direttiva sulle designazioni di competenza del Ministro o del Ministero in organismi nazionali, europei o internazionali;


Ritenuto opportuno apportare integrazioni alla succitata direttiva;

)  
**DECRETA**

### **Art. Unico**

1. La direttiva di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 28 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti al n. 1535 del 22 luglio 2019, di seguito “direttiva”, si applica altresì a qualunque designazione spettante al Ministro o al Ministero in riferimento a organismi nazionali, europei o internazionali, fatti salvi gli incarichi il cui svolgimento è già parte integrante dei compiti d’ufficio di dipendenti del Ministero.
2. Nell’ambito della direttiva, per “direzione generale” e “direttore generale” competenti si intendono rispettivamente la struttura di primo livello e il capo della struttura di primo livello di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 competenti in base all’ordinamento del Ministero.
3. In casi eccezionali, motivati per iscritto, di effettiva urgenza, legata alla peculiarità delle circostanze in cui la designazione deve essere effettuata, possono essere disposte deroghe a una o più disposizioni della direttiva.

Roma, 09 AGO 2019



## **Relazione illustrativa**

Il presente decreto integra la direttiva del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 28 giugno 2019, relativa alla designazione per incarichi all'esterno dell'amministrazione, chiarendone alcuni punti specifici, segnatamente:

- 1) ambito di applicazione oggettivo (comma 1), con la precisazione che la direttiva non si applica nei casi in cui l'incarico da conferire sia inerente alle mansioni d'ufficio di dipendenti del Ministero;
- 2) riparto di competenze nell'ambito degli uffici ministeriali (comma 2);
- 3) possibilità di disporre specifiche e motivate eccezioni in casi eccezionali di urgenza (comma 3).

## **Relazione tecnico-finanziaria**

Le disposizioni in esame, come la succitata direttiva del 28 giugno 2019, hanno carattere meramente procedurale e non sono pertanto suscettibili di creare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.